

# **CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO ALLA FORNITURA DI CAPI DI VESTIARIO PER LA POLIZIA LOCALE PER L'ANNO 2018, A MINORI IMPATTI AMBIENTALI, CONFORMI AL DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELL'11 GENNAIO 2017 (G.U. N. 23 DEL 28 GENNAIO 2017) - CIG 7442593E06.**

## **ART. 1 - OGGETTO**

1. Oggetto del presente capitolato è la **fornitura di capi di vestiario per gli agenti di Polizia Locale per l'anno 2018**, a minori impatti ambientali, conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) – **codice CIG 7442593E06 - importo massimo € 51.100,00 (iva esclusa).**

2. Le tipologie, le caratteristiche e le quantità indicative dei prodotti trovano illustrazione nel presente capitolato al successivo art. 4.

**3. Le quantità riportate per ogni singolo articolo sono indicative e sono state calcolate presuntivamente sulla base del fabbisogno stimato.**

4. In ogni caso gli importi stabiliti costituiscono mera previsione di limite massimo di spesa e non comportano diritto di prestazione nella misura degli stessi. **L'esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante applicando i prezzi unitari offerti dall'appaltatore alle effettive quantità richieste ed acquistate di volta in volta dall'Amministrazione in costanza di rapporto contrattuale, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno.**

**5. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate**, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

**6. Ne consegue che l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.**

7. La fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna.

8. Nell'ambito dell'esecuzione della fornitura, vanno compresi gli adempimenti preliminari e conseguenti quali, a titolo esemplificativo: la rilevazione delle taglie (all'occorrenza anche su misura), la sostituzione e/o riparazioni dei capi non eseguiti perfettamente o comunque necessitanti di tali interventi a qualsiasi titolo. Per detti ultimi adempimenti dovrà essere garantito un efficiente e tempestivo **servizio di assistenza post-vendita**, di cui al successivo articolo 7.

9. Le forniture dovranno essere eseguite con l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal bando Mepa "*BENI-TESSUTI, Indumenti (DPI E Non), Equipaggiamenti E Attrezzature Di Sicurezza / Difesa*".

## **ART. 2 - VALIDITA' DELL'APPALTO**

1. Il contratto stipulato con l'Ente comunale avrà una durata di anni uno a decorrere dalla data di stipula del contratto e si concluderà con il decorso del termine o con l'esaurimento dei fondi stanziati.

2. I prezzi unitari offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto.

### **ART. 3 - ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA**

1. La merce ordinata dovrà essere consegnata presso il Comando di Polizia Locale di Contrà Soccorso Soccorsetto 46 – VICENZA, franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa.
2. Pertanto, saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza della fornitura.
3. La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.
4. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
5. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.
6. Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.
7. L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.
8. La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

### **ART. 4 - REQUISITI DELLA FORNITURA**

1. Le quantità e le tipologie dei capi da fornire dovranno avere le caratteristiche indicate al successivo comma 3 del presente articolo e in aggiunta, dove previsto, avere le caratteristiche di cui alla L.R. n. 41 del 19 dicembre 2003, e provvedimenti conseguenti:
  - D.G.R.V. n. 2689 del 06/08/2004 e relativi allegati;
  - D.G.R. n. 2350 del 09/08/2005;
  - D.G.R. n. 1054 del 11/04/2006 e relativi allegati, denominata "Legge N. 41/2003 Art. 17: Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della Polizia Locale". Conclusione procedure parziale revisione avviate con D.G.R. n. 2350 del 9 agosto 2005. Approvazione provvedimento definitivo";
  - D.G.R. n. 349 del 06/03/2012;
  - D.G.R. n. 1308 del 22/07/2014.
2. In particolare, i capi con le caratteristiche di cui alla suddetta Legge Regionale Veneto n. 41/03 (e successive modifiche) dovranno essere realizzati secondo i colori, la foggia, la composizione, le caratteristiche tecniche e merceologiche descritte nell'allegato B sezione B1 "Uniformi" alla Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1054 del 11 aprile 2006 e in base alle schede tecniche di cui all'allegato B, sezione B3 della delibera suddetta.
3. Le quantità e le tipologie dei capi da fornire sono le seguenti:

<b>TIPOLOGIA DEI CAPI</b>	<b>Q.TA' PRESUNTA</b>
Calzamazaglia intima termica lunga in tessuto polipropilene fibra cava, composizione minimo 80% polipropilene	100
Giacconi impermeabili con protezione, colore blu, giacca moto <b>(vedi scheda tecnica n. 1)</b> - Rilevamento taglie presso il Comando di Polizia Locale da parte della ditta	25
Corpetto termico giacca moto <b>(vedi scheda tecnica n. 2)</b> - Rilevamento taglie presso il Comando di Polizia Locale da parte della ditta	25
Giacca a vento in gore tex modello Regione Veneto <b>(vedi scheda tecnica n. 3)</b> - Rilevamento taglie presso il Comando di Polizia Locale da parte della ditta	100
Giubbino soft shell (abbinabile a giaccone e a combinazione operativa in dotazione) <b>(vedi scheda tecnica n. 4)</b> - Rilevamento taglie presso il Comando di Polizia Locale da parte della ditta	110
Giubbino operativo multitasche <b>(vedi scheda tecnica n. 5)</b> - Rilevamento taglie presso il Comando di Polizia Locale da parte della ditta	75
Pantalone operativo multitasche con interno staccabile <b>(vedi scheda tecnica n. 6)</b> - Rilevamento taglie presso il Comando di Polizia Locale da parte della ditta	150

**4. E' possibile richiedere di effettuare un sopralluogo (non obbligatorio) per visionare i capi da realizzare come da campione in visione presso il Comando di Polizia Locale. Tale sopralluogo dovrà essere richiesto tramite la sezione "comunicazioni con i fornitori" della piattaforma MEPA almeno 72 ore prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte.**

5. Tutti i capi di vestiario dovranno essere certificati dalle ditte produttrici, affinché corrispondano alle vigenti normative sulla igiene e sicurezza del lavoro.

6. Tutti i capi dovranno essere muniti dell'etichetta specificante la composizione del tessuto. Sulla stessa etichetta o su altra, chiaramente individuabile, devono essere indicate in modo chiaro e indelebile le modalità di conservazione, manutenzione e lavaggio, secondo quanto prescritto dalle attuali normative relative all'etichettatura di manutenzione.

7. Per i capi confezionati "su misura" (vedi comma 3 del presente articolo) la ditta è tenuta a rilevare le misure dei dipendenti destinatari dei capi di vestiario nel luogo e nei giorni che verranno concordati con il Comando di Polizia Locale. Tali misure dovranno essere "personalizzate", rilevate, cioè, su ogni dipendente.

8. La consegna dovrà essere effettuata da personale della ditta con confezione personalizzata la quale dovrà contenere l'indicazione del nome e cognome del dipendente e la relativa taglia.

9. Al momento della consegna il personale della ditta dovrà verificare la corretta vestibilità del capo consegnato alla persona ed eventualmente ritirarlo per le eventuali modifiche da apportare allo stesso.

#### **ART. 5 – CAMPIONATURA E DOCUMENTAZIONE A PROVA DELLE CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA**

1. Le ditte partecipanti alla gara, in riferimento ad ogni tipo di prodotto offerto, in sede di partecipazione alla RDO dovranno obbligatoriamente inviare:

- **un solo campione**

- **una o più schede tecniche in lingua italiana, sottoscritte dal legale rappresentante**, nella/e quale/i siano indicate in modo chiaro ed univoco tutte le caratteristiche tecniche, come specificate al precedente art. 4 del presente capitolato.

- **la documentazione atta a dimostrare il possesso delle caratteristiche tecniche di base** previste dal Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017), come indicate al successivo articolo 6 alle voci "Verifica".

2. Tutti i capi dovranno corrispondere alle caratteristiche di riferimento indicate al precedente art. 4 del presente capitolato e possedere anche le caratteristiche tecniche di base previste dal Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017).

## **ART. 6 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI**

Tutti i capi indicati all'articolo 4, comma 3 del presente capitolato devono essere anche in possesso delle specifiche tecniche di base previste al punto 4.1 SPECIFICHE TECNICHE indicati nei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili adottati con Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) come di seguito riportato:

### **4.1 SPECIFICHE TECNICHE**

#### **4.1.2 Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito**

I prodotti forniti non devono contenere:

- le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta <sup>1</sup>(15) e le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili <sup>2</sup>(16), in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né devono contenere le sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici indicate nell'Allegato XVII e riportate nella tabella sotto indicata.

Inoltre i prodotti forniti non devono contenere le sostanze che permangono nel prodotto finito applicate nelle fasi di tintura, stampa e rifinitura (fase di esecuzione di trattamenti funzionali e finissaggio) classificate, ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, con le seguenti indicazioni di pericolo:

H300 Mortale se ingerito; H301 Tossico se ingerito; H310 Mortale a contatto con la pelle; H311 Tossico a contatto con la pelle; H330 Mortale se inalato; H331 Tossico se inalato; H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; EUH070 Tossico per contatto oculare; H370 Provoca danni agli organi; H371 Può provocare danni agli organi; H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H317 Può provocare una reazione allergica della pelle; H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H340 Può provocare alterazioni genetiche; H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche; H350 Può provocare il cancro (R45) <sup>3</sup>(17); H351 Sospettato di provocare il cancro; H350i Può provocare il cancro se inalato; H360F Può nuocere alla fertilità (R60); H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici; H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono.

<sup>1</sup> (15) <http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisationlist/authorisation-list>

<sup>2</sup> (16) L'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate per l'autorizzazione, di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet: [http://echa.europa.eu/chem\\_data/authorisation\\_process/candidate\\_list\\_table\\_en.asp](http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp). la lista è quella riferita alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta.

<sup>3</sup> (17) La formaldeide, ad esempio, è stata recentemente classificata con tale indicazione di pericolo.

Gruppo di sostanze	Restrizioni	Limiti di concentrazioni	Metodi di verifica
<b>Coloranti e coloranti azoici</b> <i>Applicabilità:</i> prodotti tessili colorati	Non possono essere usati coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche cancerogene, né coloranti afferenti a determinate frasi di rischio, secondo le indicazioni riportate nell'appendice A "Coloranti soggetti a restrizioni".	$\leq 30$ mg/kg per ogni ammina (da valutare sul prodotto finito)	EN 14362-1:2012 EN 14362-3:2012
<b>Coloranti potenzialmente sensibilizzanti</b> (cfr. lista appendice A) <i>Applicabilità:</i> tessili sintetici tinti con coloranti dispersi	50 mg/kg		DIN 54231
<b>Ritardanti di fiamma alogenati</b> <i>Applicabilità:</i> tessili con finissaggio antifiama  Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile) N. CAS 126-72-7 Ossido di trisaziridinilfosfina N. CAS 545-55-1 Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) N. CAS 59536-65-1	Assenti entro i limiti di rilevabilità del metodo e dello strumento di prova.		UNI EN 71-10:2006 Par. 8.1.1 in combinazione con la UNI EN 71-11:2006 Par. 5.2
<b>Formaldeide</b> <i>Applicabilità:</i> tessili finiti con trattamento antipiega o trattati con resine; colorati o stampati.	75 mg/kg per prodotti a contatto con la pelle e 300 mg/kg per prodotti non a contatto con la pelle		EN ISO 14184-1
<b>Composti organostannici</b> <i>Applicabilità:</i> Tessili spalmati, tessili contenenti poliuretano, stampe plastisol (PVC), tessili con finissaggi siliconici o fluoro carbonici, tessili in cotone.	$\leq 2$ mg/kg		UNI CEN ISO/TS 16179:2012 metodo per le calzature adattabile al tessile
<b>Pentaclorofenolo</b> (CAS number: 87-86-5)	$\leq 0,5$ mg/kg		UNI 11057:2003
<b>Cadmio (Cd totale)</b> (CAS number:7440-43-9)	40 mg/kg		UNI EN 16711-1:2015
<b>Nichel</b> (CAS number: 7440-02-0) <i>Applicabilità:</i> Accessori metallici	0,5 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ /settimana		UNI EN 1811:2015 + UNI EN 12472:2009
<b>Cromo VI e composti</b> <i>Applicabilità:</i> tessili tinti con coloranti a complesso metallico	0,5 mg/kg		DIN 38405-24:1987

<p><b>Idrocarburi policiclici aromatici:</b>  Benzo[a]pirene (BaP)  CAS n. 50-32-8  Benzo[e]pirene (BeP)  CAS n.192-97-2  Benzo[a]antracene (BaA)  CAS n. 56-55-3  Crisene (CHR) CAS n. 218-01-9  Benzo[b]fluorantene (BbFA) CAS n. 205-99-2  Benzo[j]fluorantene (BjFA) CAS n. 205-82-3  Benzo[k]fluorantene (BkFA) CAS n. 207-08-9  Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) CAS n.53-70-3</p>	<p>1,0 mg/kg</p>	<p>AfPS GS 2014:01</p>
<p><b>Ftalati:</b>  <i>Applicabilità</i>  Tessili spalmati, stampe transfer e plastisol, accessori in plastica  Bis-(2-etilesil)-ftalato (DEHP) CAS n. 117- 81-7  Dibutilftalato (DBP) CAS n.84-74-2  Butilbenzilftalato (BBP) CAS n. 85-68-7  Di-isononil ftalato(DINP) CAS n. 28553-12-0, CAS n. 68515-48-0  Di-isodecil ftalato (DIDP) CAS n.26761-40-0, CAS n. 68515-49-1  Di-n-ottilftalato (DNOP) CAS n. 117-84-0  Bis2-metossietil ftalato (DMEP) CAS n. 117-82-8  Diisobutilftalato (DIBP) CAS n. 84-69-5  Di-C6-8-alchilftalati ramificati (DIHP) CAS n. 71888-89-6  Di-C7-11-alchilftalati ramificati (DHNUP) CAS n. 68515-42-4  Di-n-esilftalato (DHP) CAS n. 84-75-3</p>	<p>0,1% mg/kg  (Somma totale 0,10% p/p)</p>	<p>UNI EN ISO 14389:2014</p>
<p>Dimetilfumarato (DMF)</p>	<p>0,1 mg/kg</p>	<p>UNI CEN ISO/TS 16186:2012 (metodo adattabile al tessile)</p>
<p><b>Alchilfenoli e alchilfenoli etossilati</b>  <i>Applicabilità:</i>  Tutti i prodotti  Le seguenti sostanze non devono essere presenti nel prodotto finito:  Ottilfenolo (OP) CAS 27193-28-8  4-Ottilfenolo (OP) CAS 1806-26-4  Nonilfenolo (NP) CAS 90481-04-2  4-Nonilfenolo (NP) CAS 25154-52-3  4-Nonilfenolo (ramificato) (NP) CAS 84852-15-3  Nonilfenolo etossilato (NPEO (1-20) CAS various  Ottilfenolo etossilato (OPEO (1-20) CAS vari</p>	<p>OP + NP &lt; 10.0 mg/kg  OP + NP + OPEO + NPEO &lt;100 mg/kg</p>	<p>ISO/DIS 18254:2014</p>

<p><b>Polifluorurati e perfluorurati</b>  <i>Applicabilità:</i>  Tutti i capi con trattamenti antimacchia e idrorepellenti</p>	Perfluorottano sulfonato (PFOS): ≤ 1,0 g/m <sup>2</sup> Acido perfluorooottanoico (PFOA): ≤ 1,0 g/m <sup>2</sup> Acido perfluoroesanoico (PFHxA): ≤ 0,1 mg/kg Alcoli Fluorotelomeri (FTOH) : ≤ 0,1 mg/kg Perfluoro butan sulfonato (PFBS) : ≤ 0,1 mg/kg Fluorotelomero solfonato (FTS) : ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluorobutanoico (PFBA) : ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluorodecanoico (PFDA) : ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluoroeptanoico (PFHpA) : ≤ 0,1 mg/kg	UNI CEN/TS 15968:2010
<p><b>Metalli estraibili</b>  <i>Applicabilità:</i>  Tutti i prodotti tessili</p>	Antimonio (Sb): ≤ 30,0 mg/kg Arsenico (As): ≤ 1 mg/kg Cadmio (Cd): ≤ 0,1 mg/kg Cromo (Cr) (trivalente e esavalente) ≤ 2,0 mg/kg Cobalto (Co): ≤ 4 mg/kg Rame (Cu): ≤ 50 mg/kg Piombo: ≤ 1 mg/kg Nichel (Ni): ≤ 1 mg/kg Mercurio (Hg): ≤ 0,02 mg/kg	UNI EN 16711-2:2015 - Tessile – Determinazione del contenuto di metalli - Parte 2: Determinazione dei metalli estratti tramite soluzione acida di sudore artificiale

**Verifica:** L’offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al criterio. In particolare, se tramite il possesso dell’etichetta Ecolabel europeo o dell’etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), deve allegare la licenza d’uso del marchio<sup>4</sup> **(18)**, mentre, se tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008<sup>5</sup> **(19)**, deve allegarli in offerta<sup>6</sup> **(20)**.

#### 4.1.3 Etichetta per la manutenzione

(Questo criterio è riservato agli appalti di prodotti tessili per i quali sia previsto il lavaggio domiciliare e per i quali non vi siano esigenze tecniche igieniche o di sicurezza che richiedano lavaggi ad elevate temperature). L’etichetta deve prevedere l’indicazione di lavaggio a basse temperature (40 °C).

**Verifica:** in sede di offerta, prova fotografica dell’etichetta apposta sui capi oggetto dell’offerta.

<sup>4</sup> (18) Viene fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 69. In particolare, nel caso del possesso di etichette ecologiche conformi alla ISO 14024 equivalenti, l’operatore economico dovrà indicare i riferimenti dello standard, il requisito che vi è contenuto che non potrà essere meno restrittivo rispetto al criterio ambientale in oggetto inoltre dovrà indicare le modalità di verifica del criterio, che dovrà essere effettuata in base alle metodiche indicate da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008, in relazione alla norma UNI EN ISO 17025.

<sup>5</sup> (19) In tale caso, un laboratorio accreditato ISO 17025 operante nel settore chimico per eseguire tali prove.

<sup>6</sup> (20) Per attestare l’assenza delle sostanze in autorizzazione o candidate ad essere iscritte in detto elenco nonché l’assenza delle sostanze identificate in base alle indicazioni di pericolo, l’organismo di valutazione della conformità deve acquisire le informazioni tecniche pertinenti dal produttore, ivi incluse le schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), le schede di dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele impiegate per la tintura stampa o finitura. Se non acquisita tale documentazione tecnica, dovrebbe sottoporre l’articolo, laddove possibile per mezzo di una metodologia standardizzata, a prova di laboratorio per verificare l’assenza di una delle sostanze presenti in tali elenchi, se sussiste un rischio che detta sostanza possa essere impiegata e possa permanere nei prodotti tessili. Le prove di laboratorio cui sottoporre i prodotti devono essere quelle pertinenti alle caratteristiche dei prodotti medesimi e ai relativi profili di rischio.

#### **4.1.4 Capi di abbigliamento “ complessi” (quali divise, giacconi e assimilati): design per il riutilizzo.**

A) Capi di abbigliamento “complessi” quali: divise, giacconi e assimilati.

Gli indumenti devono essere progettati in modo tale che eventuali loghi o distintivi di identificazione possano essere facilmente rimossi (per esempio realizzati di velcro) o facilmente eliminabili con una sovrastampa, in modo da non danneggiare il tessuto sottostante e rendere l’articolo facilmente riutilizzabile. Le membrane impermeabili devono essere apposte e/o realizzate in modo tale da non impedire la riciclabilità dei capi.

**Verifica:** l’offerente deve fornire istruzioni chiare ed esaustive delle modalità con le quali rimuovere i caratteri distintivi (loghi, marchi etc.), anche mediante riproduzioni audiovisive, al fine di potere facilitare il riutilizzo dei prodotti “complessi” offerti. Deve inoltre descrivere le caratteristiche, tecniche e tecnologiche, che ha usato per massimizzare la possibilità di riciclo o riutilizzo dei medesimi.

#### **4.1.5 Durabilità e caratteristiche tecniche**

I prodotti forniti debbono avere tali caratteristiche prestazionali:

##### *a) Variazione della dimensione durante il lavaggio a umido e l’asciugatura*

A meno che l’articolo non sia lavabile o sia lavabile solo “ a secco”, le variazioni dimensionali a umido non possono superare i limiti di tolleranza di seguito descritti:

- Tessuti a maglia:  $\pm 8\%$
- Tessuti di cotone/misto cotone, misto lana e fibre sintetiche  $\pm 5\%$
- Biancheria da bagno, compresi asciugamani:  $\pm 8\%$  (UNI EN 14697)
- Fodere in tessuto lavabili e sfoderabili, tende e tessuti di interno:  $\pm 3\%$  (UNI EN 14465)
- Tessuti non tessuti:  $\pm 4\%$  (UNI 10714)

Tali caratteristiche debbono essere valutate secondo la metodologia EN ISO 6330 se il capo è destinato al lavaggio domestico, o secondo la ISO 15797 se il capo è destinato al lavaggio industriale, in combinazione con la EN ISO 5077 e la EN ISO 3759, dopo tre lavaggi. Per il metodo di asciugatura riferirsi all’etichetta di manutenzione.

##### *b) Solidità del colore al lavaggio*

###### *In acqua:*

A meno che la fornitura non sia di prodotti bianchi, da lavare a secco o di tessuti per arredamento non lavabili, la degradazione e lo scarico del colore deve essere di indice  $\geq 3$ , valutato secondo il metodo ISO 105 C 06.- Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale.

###### *A secco con percloroetilene:*

Per i prodotti da lavare a secco con percloroetilene, la degradazione e lo scarico del colore del tessuto durante il lavaggio a secco deve essere di indice  $\geq 3$ , secondo il metodo di prova definito nella EN ISO 105 D01.

##### *c) Solidità del colore al sudore*

Per i prodotti tinti/ colorati/stampati che vengono a contatto con la pelle, il livello di degradazione o/e scarico del colore deve essere di indice  $\geq 3$  secondo il metodo descritto nella EN ISO 105 E04.



*d) Resistenza delle cuciture*

(Tale requisito può non essere applicato alla teleria piana)

La resistenza delle cuciture, valutata secondo il metodo descritto nella norma tecnica UNI EN ISO 13935-2 (Grab method), deve essere almeno pari a 100N al punto di rottura e di  $\geq 225N$  per i dispositivi di protezione individuale che non ricadono nell'ambito di applicazione della UNI EN 14116 (indumenti a propagazione limitata di fiamma), per cui il limite è  $\geq 75 N$  né ai dispositivi di protezione individuale di cui alla EN 14325 (classificazione indumenti di protezione chimica), il cui limite minimo è di 30N.

*e) Solidità del colore allo sfregamento a umido o a secco*

Per tessuti tinti/ colorati/ stampati l'indice di solidità del colore allo sfregamento a secco e a umido deve essere di indice  $\geq 3$  da valutare secondo il metodo descritto dalla EN ISO 105X12.

*f) Resistenza alla lacerazione*

Il livello di resistenza alla lacerazione minimo consentito è di 12 N per giacche, giacconi sportivi, cappotti; 8 N per camici, biancheria intima, biancheria da letto, da valutare secondo la metodologia di cui alla norma EN ISO 13937-1.

*g) Solidità del colore alla luce artificiale*

L'indice di degradazione del colore alla luce artificiale deve essere pari a indice  $\geq 5$ , da valutare in base alla norma EN ISO 105 B02.

**Verifica:** in sede di offerta dovrà essere almeno acquisita un'attestazione di conformità al criterio da parte del produttore. Si presumono conformi al criterio i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo.

## **ART. 7 - ASSISTENZA**

1. La ditta aggiudicataria dovrà, in ogni caso, garantire la sostituzione e/o la riparazione dei capi non eseguiti perfettamente, etc., per i quali dovrà essere garantito un efficiente e tempestivo servizio di assistenza anche successivamente all'accettazione dei capi stessi.

## **ART. 8 - TERMINE, MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA**

1. La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare e concludere il rilievo delle taglie e misure presso la sede del Corpo della Polizia Municipale di Vicenza **entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, mediante pec, fax o e-mail dell'elenco degli aventi diritto alla fornitura**, redatto dall'Ufficio preposto del Comando di Polizia Municipale.

**2. Entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni solari consecutivi dalla conclusione della precedente operazione, o entro e non oltre il minor termine offerto, la Ditta dovrà concludere la consegna dei capi richiesti. Ciò, indipendentemente dalla circostanza che rimangano da terminare le operazioni per la rilevazione delle taglie e misure da parte di qualche appartenente al Corpo, il quale riceverà la fornitura oltre tale termine e comunque entro e non oltre quarantacinque giorni (o nel minore termine offerto) dalla rilevazione personale delle taglie/misure.**

3. In difetto di quanto previsto ai commi 1 e 2 si procederà all'applicazione della penale prevista dal successivo articolo 11.

4. Le forniture dovranno avvenire: franche da qualsiasi spesa in particolare da quelle di trasporto e imballo, nelle quantità, nei luoghi e negli orari che saranno indicati di volta in volta negli ordinativi effettuati, in forma scritta, dal predetto ufficio. Il luogo di consegna, se non diversamente stabilito con le modalità di cui sopra, sarà quello dell'attuale sede del Corpo della Polizia Municipale.

5. La rilevazione delle misure e delle taglie di eventuali ritardatari avverrà previa intese con la ditta aggiudicataria. In tal senso, per dette ultime rilevazioni il termine di cui al precedente comma 2 ricomincerà a decorrere dal giorno seguente a quello delle avvenute operazioni di misurazione.

6. In riferimento ai capi di vestiario dove è previsto il rilevamento delle taglie, la Ditta aggiudicataria dovrà tenere aggiornato un registro da cui risultino la data di presentazione degli aventi diritto per il rilievo delle misure, controfirmata dagli interessati stessi, nonché di quella di prova e delle eventuali prove successive. Il registro potrà essere vistato per controllo dal personale incaricato dal Comando di Polizia Locale e la ditta dovrà fornirne una copia a semplice richiesta.

7. L'ufficio preposto del Comando provvederà a sollecitare, su segnalazione della Ditta stessa, i ritardatari beneficiari della fornitura, che dovranno presentarsi, in ogni caso, entro 7 giorni dalla data della comunicazione. Trascorso detto termine la Ditta sarà tenuta a comunicare i nominativi di coloro che non si sono presentati.

8. I capi confezionati, dovranno portare un cartellino indicante il nome del destinatario ed essere confezionati in apposito involucre protettivo per singolo operatore.

9. A seguito di controllo e relativa accettazione della merce, operazioni svolte secondo le modalità stabilite dal successivo articolo, si procederà alla distribuzione dei capi, presso la sede del Corpo della Polizia Municipale, con accertamento delle taglie dei capi ordinati da parte dei destinatari.

10. La Ditta aggiudicataria, potrà inviare il proprio sarto, a propria tutela su eventuali difformità riscontrate, a presenziare a tale operazione.

#### **ART. 9 - COLLAUDI ED ACCETTAZIONE**

1. A consegna avvenuta si provvederà al controllo dei capi e della relativa rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste.

2. Qualora sorgessero dubbi e contestazioni sulle caratteristiche e sui requisiti del materiale, tessuto, pellame, ecc. usati, le parti saranno tenute ad accettare in modo definitivo ed impegnativo le risultanze degli esami, da effettuarsi da una struttura pubblica qualificata indicata dall'amministrazione, procedendo alla scomposizione e distruzione di un campione di merce. In tal caso la ditta fornitrice è obbligata a sostenere le spese di laboratorio e a sostituire gli articoli sottoposti a prove tecniche.

3. Gli oneri del rifacimento, per un numero maggiore di prove che l'Amministrazione intendesse eseguire, sono a carico della Ditta, nel caso in cui le prove stesse accertassero deficienze negli articoli forniti.

4. Il materiale eventualmente rifiutato al controllo perché non rispondente alle condizioni fissate, dovrà essere ritirato e sostituito con altro idoneo rispondente ai requisiti richiesti entro il termine di esecuzione e consegna offerto con oneri e spese a carico della ditta aggiudicataria.

#### **ART. 10 - PRODOTTI NON CONFORMI**

1. Qualora, a seguito degli accertamenti diretti o dei risultati di perizie o analisi, i beni forniti risultassero in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato o non conformi al campione depositato, il Comune di Vicenza può in pieno diritto rifiutarli oppure accettarli con riserva.

2. La ditta dovrà sostituire gratuitamente i capi che dovessero risultare inidonei per difformità al capitolato o al campione depositato o per errore di taglia.

#### **ART. 11 - RITARDI NELLE CONSEGNE, PENALITÀ, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO**

1. Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura sarà applicata una penale pari all'uno per mille, calcolata sull'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

3. Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell'articolo 13.

4. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

5. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi :

- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

6. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

7. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'oneri e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;
- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

- in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

8. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

## **ART. 12 – IMBALLAGGIO**

1. I capi confezionati devono essere consegnati racchiusi, ben sistemati in uno o più pacchi in relazione al numero da consegnare, recanti all'esterno le generalità dei destinatari.

## **ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA**

1. L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'[articolo 1957, secondo comma, del codice civile](#), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

6. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

## **ART. 14 - PAGAMENTI**

1. Le fatture, emesse a conclusione della fornitura, previa verifica di conformità della stessa e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.

2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.

3. L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è l'Ufficio Provveditorato, Gare e Contratti al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **KKIFRW**.

4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

## **ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
4. Il codice **CIG** da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è il seguente: **7442593E06**.

## **ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

1. Le ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi.
2. L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria.
3. Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 105 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i per quanto compatibili con il presente capitolato d'onere.
4. È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni al Comune di Vicenza.

## **ART. 17 - CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP**

1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.
3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.
4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

## **ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

## **ART. 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e aggiornato in data 23 luglio 2014 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."

2. Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

5. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

## **ART. 20 - CONTROVERSIE**

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

2. E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

## **ART. 21 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO**

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'onere, norme tra qui si ricordano in particolare:

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato "**BENI-TESSUTI, Indumenti (DPI E Non), Equipaggiamenti E Attrezzature Di Sicurezza / Difesa**".

## **ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI**

1. Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati forniti dall'Impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.
2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vicenza.